



N° 5582/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Magda Cristiano - Presidente -
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Antonio Valitutti - Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

Oggetto  
Cittadini stranieri  
Trattenimento nel  
centro permanenza  
per rimpatri.  
Opposizione

R.G.N. 17401/17

Cron. 5582

ha pronunciato la seguente

Rep. C. I.

ORDINANZA

Ud. 21/11/17

sul ricorso proposto da

\_\_\_\_\_ , elettivamente domiciliata in Roma,

\_\_\_\_\_ dal quale è rappresentato e difeso, per  
procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Ministero dell'Interno - Questura di Palermo;

- intimato -

avverso il decreto emesso in data 31 maggio 2017 dal  
Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 9429/2017

R.g.;

Rilevato che

1. \_\_\_\_\_ cittadina libica, a seguito di

11137  
2017

*Bozz*



provvedimento di espulsione del Prefetto di Palermo del 3 febbraio 2017 è stata trasferita presso il Centro di Permanenza per Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria in Roma. Il 6 febbraio 2017 ha proposto domanda di protezione internazionale. Con provvedimento 24 febbraio – 22 maggio 2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha deciso di “non riconoscere la protezione internazionale e di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998”. La Questura ha notificato tale decisione all’interessata il 26 maggio 2017 ma, nello stesso giorno, la Commissione territoriale ha disposto la correzione per errore materiale del precedente provvedimento espungendo la previsione di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale provvedimento di rettifica è stato notificato alla

il 27 maggio 2017 a Palermo unitamente al provvedimento del Questore di Palermo che ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria.

2. Il Tribunale di Roma in data 31 maggio 2017 ha convalidato il provvedimento di trattenimento.

*Boop*



3. Ricorre per cassazione la sig.ra \_\_\_\_\_  
deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 142/2015 con riferimento all'art. 13 della Costituzione e agli artt. 5,6,7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; b) omesso esame circa la richiesta di applicazione delle misure alternative di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998.

Ritenuto che

4. Con il primo motivo la ricorrente afferma che il Giudice, nel decidere sulla convalida del provvedimento di trattenimento, avrebbe dovuto valutare la sua incidenza sulle libertà fondamentali garantite dalle norme della Costituzione e della C.E.D.U. valutando la adeguatezza della misura restrittiva della libertà personale.
5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il giudice della convalida non ha preso in considerazione l'istanza subordinata della difesa della ricorrente di applicazione delle misure alternative di cui al comma 1 bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (obbligo di dimora e di presentazione).
6. Con memoria difensiva la ricorrente sottolinea che il provvedimento di convalida del trattenimento è stato fondato sull'erroneo presupposto della pericolosità

*Bozzi*



sociale della ricorrente senza tenere conto che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è decaduta in seguito alla sentenza del G.U.P. di Palermo del 3 febbraio 2017 con la quale le è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

7. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Roma ha reso una motivazione articolata del provvedimento di convalida che rende evidente la valutazione di compatibilità degli effetti restrittivi del trattenimento con i presupposti applicativi dell'art. 6 comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 142/2015 ravvisabili nelle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico desunte da: a) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di 2 anni e 6 mesi in quanto la ricorrente è stata ritenuta dal Tribunale di Palermo, con decreto del 24 febbraio 2016, *"soggetto che operando, in gruppi o isolatamente, pone in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di una organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270 sexies del codice penale (art. 4 del decreto legislativo n.*

*Boz*



159/2011)"; b) la sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione dei delitti dei quali è stata ritenuta colpevole con condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione riportata dalla ricorrente per apologia di reato e istigazione a commettere reati in materia di terrorismo che, sia pure non passata in giudicato, è ostativa al riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 251/2007. La motivazione della convalida si basa pertanto non solo sulla misura di prevenzione ma altresì sulla condanna riportata per un reato considerato indicativo della pericolosità della ricorrente. Per altro verso la concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale (circostanza che risulta dedotta solo nella memoria difensiva per l'udienza del 21 novembre 2017) non impone al giudice della convalida una diversa valutazione sulla pericolosità ostativa al trattenimento che era stato disposto in seguito al decreto di espulsione e prorogato in seguito alla successiva proposizione della domanda di protezione internazionale in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 142/2015.

*Bozzi*



8. La censura di omesso esame della richiesta di applicazione di misure alternative al trattenimento appare anch'essa infondata alla luce della motivazione resa dal Tribunale che, nel sottolineare la gravità dei reati per cui la ricorrente è stata condannata e l'avvenuto accertamento della pericolosità in sede di applicazione della misura di prevenzione, ha evidenziato indirettamente la inaccogliabilità della richiesta di applicazione di misure alternative di cui peraltro la ricorrente non ha circostanziato tempi e modalità di proposizione all'esame del giudice della convalida. La deduzione della ricorrente circa la minor costrittività della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non appare pertinente se si tiene in considerazione che il trattenimento, diversamente dalla misura di prevenzione già in vigore, è un provvedimento di durata limitata e strumentale all'esecuzione del provvedimento di espulsione e si giustifica, in caso di successiva proposizione dell'istanza di protezione internazionale, da parte del soggetto già destinatario del provvedimento di espulsione, con la *ratio*, di cui si è avvalso il legislatore, di impedire che la istanza di protezione vanifichi l'iter espulsivo già in atto in presenza delle condizioni previste dal già citato art. 6 del d.lgs. n.

Broggi



142/2015-

9. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2017.

Il Presidente

Magda Cristiano

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, \_\_\_\_\_

**5 8 MAR. 2018**

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO

*Paolo Talarico*